



## IL DIRETTORE GENERALE

**D.D. n. 51 / 2021**

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sul “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 23, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui prevede - tra l’altro - che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;

**VISTO** l’articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), in ordine alla riduzione dell’aliquota IRAP;

**VISTO** l’articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;

**VISTO** l’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto-legge e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;

**VISTO** l’articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), in materia di IRAP;

**VISTO** altresì l’articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede l’esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016);

**VISTA** la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, (legge di bilancio 2018);

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio 2019);

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021);

**VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;

**VISTO** il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative”*;

**ESAMINATO** l'accordo del 16 dicembre 2016 di rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.7.2012, sottoscritto da AGENS e, per adesione, da ANCP, con le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST MOBILITÀ e Or.S.A. Ferrovie, e confermato in data 17 gennaio 2017 a valle del positivo esito del referendum approvativo tra i lavoratori svoltosi dall'11 al 14 gennaio 2017;

**ACCERTATO** che il campo di applicazione del suddetto contratto collettivo di lavoro si applica ai dipendenti delle imprese che esercitano le attività per il trasporto di persone e merci su ferrovia ed i servizi connessi (quali, la manutenzione e la riparazione dei rotabili, la manovra, la vendita, ecc.), i servizi complementari e accessori nell'ambito delle attività di trasporto ferroviario, nonché le attività di gestione della rete infrastrutturale ferroviaria, assicurandone il mantenimento in efficienza, la sicurezza e lo sviluppo;

**SENTITE** le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del richiamato accordo collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto collettivo;

**VISTE** le comunicazioni del 20 maggio 2021 e del 2 luglio 2021, con le quali AGENS, ANCP e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL della Mobilità Area contrattuale Attività Ferroviarie 16/12/2016 hanno condiviso la tabella del costo medio orario per il personale dipendente delle imprese operanti nel settore della mobilità Area contrattuale Attività Ferroviarie proposta da questo Ministero;

**ACCERTATO** che nell'ambito del suddetto contratto collettivo non sono stati stipulati accordi territoriali;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

1. Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività rientranti nel campo di applicazione dell'accordo collettivo nazionale del lavoro del 16 novembre 2016, stipulato da AGENS e, per adesione, da ANCP, con le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST MOBILITÀ e Or.S.A. Ferrovie, meglio specificate in premessa, è determinato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

### **Art. 2**

1. Il costo del lavoro determinato con il presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
- a. benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;
  - b. specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;
  - c. oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
  - d. oneri derivanti dalla contrattazione aziendale.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'indirizzo [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

*Roma, 2 agosto 2021*

**Il Direttore Generale**  
Romolo de Camillis

PU

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.